

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	DIRITTO COMMERCIALE
02	ENTI NON COMMERCIALI
	DIRITTO SOCIETARIO
03	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società
	FISCALE
04	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
05	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
	LAVORO
07	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
	INTERNAZIONALE
09	CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Redditi di lavoro dipendente - Frontalieri
<b>10</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

# Notizie

Diritto commerciale

## **ENTI NON COMMERCIALI**

Enti del Terzo settore - Iscrizione nel RUNTS - Controlli a carico del notaio (studio Consiglio Nazionale del Notariato 29.9.2023 n. 8-2023/CTS)

Lo studio n. [8-2023/CTS](#) del Consiglio Nazionale del Notariato analizza il perimetro delle verifiche a carico del notaio relativamente alla ricezione di atti di enti del Terzo settore con personalità giuridica e successiva richiesta di iscrizione nel RUNTS, con un approfondimento sugli eventuali profili sanzionatori.

### ***Aspetti generali***

Preliminarmente, il Notariato rileva che le norme dettate dal DLgs. [117/2017](#) in tema di controlli in capo al notaio in molti punti ricalcano quanto previsto dal codice civile per ciò che riguarda tale attività in caso di atti di società di capitali; di conseguenza, le conclusioni interpretative raggiunte in merito alle disposizioni civilistiche potrebbero applicarsi anche alle analoghe disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore (CTS).

### ***Verifiche in capo al notaio***

Secondo quanto previsto dall'[art. 22](#) del DLgs. 117/2017, il notaio deve verificare che gli atti di costituzione o modifica di un ente del Terzo settore da lui ricevuti siano conformi alle disposizioni del CTS; dovrà essere verificata, in particolare, la conformità degli elementi tipologici non derogabili, che individuano e caratterizzano le singole tipologie di enti del Terzo Settore.

La verifica deve quindi limitarsi alla ricorrenza in concreto degli elementi tipologici propri di tali soggetti; di conseguenza, non rientrano tra gli elementi da sottoporre a verifica tutti gli aspetti procedurali legati, ad esempio, alla regolarità della convocazione dell'assemblea, o alla verifica delle deleghe.

### ***Verifiche in capo all'ufficio del RUNTS***

Per quanto riguarda i controlli formali di competenza dell'ufficio del RUNTS, lo studio sottolinea che tale soggetto non potrà sindacare sulla formazione della volontà dei costituenti, né sulla legittimità del relativo procedimento, né sulla consistenza del patrimonio minimo attestata dal notaio; l'ufficio dovrà quindi limitarsi alla verifica formale della corrispondenza dell'atto da iscrivere nel RUNTS a quello previsto dalla legge, senza possibilità di accertamento in merito alla validità negoziale dell'atto.

Le verifiche di regolarità formale dovranno quindi concentrarsi sulla competenza dell'ufficio del RUNTS, sull'aprovenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, sulla riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale esulla legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione.

### ***Efficacia dell'iscrizione***

In merito all'efficacia dell'iscrizione delle delibere modificative, lo studio osserva che non emergono differenze tra la disciplina applicabile alle società di capitali e quella applicabile agli enti del Terzo settore; in particolare, in entrambi i casi l'iscrizione nei Registri ha effetti retroattivi al momento dell'adozione della delibera.

### ***Profili disciplinari***

Lo studio in esame si conclude con un'analisi sulla responsabilità disciplinare del notaio che richiede l'iscrizione nel RUNTS di atti di enti del Terzo settore non conformi a legge; in particolare, le sanzioni applicabili potrebbero essere quelle di cui all'art. 138-bis della L. 55/13 (c.d. "Legge notarile").

Tuttavia, tale disposizione non è coordinata con le disposizioni di cui al DLgs. [117/2017](#) e, pertanto, non è applicabile a violazioni aventi ad oggetto atti di enti del Terzo settore, in applicazione del principio che vieta l'interpretazione analogica di norme sanzionatorie; di

conseguenza, secondo il Notariato allo stato attuale non esistono disposizioni sanzionatorie applicabili a eventuali violazioni da parte del notaio di quanto richiesto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore in merito al controllo di conformità.

art. 138 bis L. 16.2.1913 n. 89

art. 22 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Studio Consiglio Nazionale del Notariato 29.9.2023 n. 8-2023/CTS

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2023 - "Controlli di conformità per l'iscrizione nel RUNTS" - Girinelli*

## Diritto societario

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società - Liquidatore - Responsabilità - Censura sul merito della pretesa - Onere della prova (Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. 32790)

Ai sensi dell'[art. 36](#) del DPR 602/73, i liquidatori di soggetti IRES possono rispondere delle imposte dovute dalla società se, nella liquidazione anche di fatto della società, soddisfano i creditori che, nell'ordine dei privilegi previsto dal codice civile, non avrebbero dovuto essere preferiti all'Erario.

Vige l'inversione dell'onere della prova; quindi, è il liquidatore a dover dimostrare di aver agito con diligenza e, in special modo, di aver osservato l'ordine dei privilegi.

La Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. [32790](#), rivedendo un orientamento consolidato e in essere da svariati decenni, ha sancito che l'ente impositore non è tenuto ad accertare il debito in capo alla società, potendo far valere la pretesa nei confronti del liquidatore con accertamento, il quale potrà difendersi censurando il merito della pretesa.

#### *Orientamento precedente*

Deve ritenersi superato l'orientamento secondo cui la responsabilità può essere invocata qualora i ruoli in cui sono stati iscritti i tributi dovuti dalla società possano essere posti in riscossione (Cass. 15.10.2001 n. [12546](#) e Cass. 11.5.2012 n. [7327](#)).

Tale orientamento è nato sotto il vigore dell'art. 265 del DPR 645/58, che, sebbene possa considerarsi l'antecedente storico dell'[art. 36](#) del DPR 602/73, era inserito in un contesto procedimentale molto diverso. Infatti, le imposte derivanti dal bilancio di liquidazione venivano accertate dall'Erario e iscritte a ruolo e, se le somme non erano onorate, il ruolo diventava esecutivo anche a carico del liquidatore.

Oggi, la responsabilità viene azionata con accertamento (vedasi l'[art. 36](#) co. 5 del DPR 602/73) e non si può più sostenere che sia necessaria l'iscrizione a ruolo (quindi, anche il previo accertamento) in capo alla società. Senza contare che, come detto dalle Sezioni Unite, il principio mal si adatta ai sopravvenuti accertamenti esecutivi in cui il ruolo difetta.

L'aspetto positivo è che, dopo la sentenza in commento, non ci sono più dubbi sul fatto che il liquidatore possa censurare il merito, a nostro avviso in ogni caso, quando anche ci sia stato l'accertamento in capo alla società.

Bisogna infatti rammentare che, pure dopo la sentenza 27.11.2023 n. 32790, ben potrà esserci il previo accertamento del credito in capo alla società.

#### *Implicazioni con la cancellazione della società*

L'[art. 28](#) co. 4 del DLgs. 175/2014 prevede che, ai fini della notifica degli atti impositivi, la cancellazione ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta, sicché nel quinquennio la società può essere intestataria di atti impositivi e processuali.

Il legislatore non ha introdotto questa norma solo con l'intento di salvaguardare gli atti emessi dall'Erario in capo a soggetti estinti, ma, secondo vari Autori, anche con l'intento di far sì che l'Erario possa disporre di più tempo per precostituirsi un titolo esecutivo da far valere nei confronti del liquidatore.

Quanto esposto si collega all'orientamento secondo cui se i soci non possono essere responsabili dei debiti sociali non avendo riscosso nulla da bilancio di liquidazione (cfr. l'[art. 2495](#) c.c.), il processo comunque prosegue in quanto l'ente impositore mantiene interesse all'accertamento del proprio credito (Cass. 7.4.2017n. [9094](#) e Cass. 27.9.2022 n. [28064](#)).

Questo orientamento è un corollario della tesi secondo cui, per potersi rivolgere al liquidatore, l'Erario deve essere in possesso di un accertamento in capo alla società ed è espressamente criticato dalla Cass. SS.UU.27.11.2023 n. 32790. Nel punto 7.2 della sentenza si afferma che l'Erario è così costretto a continuare nel processo contro soggetti non responsabili, solo per procurarsi un titolo esecutivo, venendo ad assumere una posizione deteriore rispetto agli altri creditori.

Fermo restando quanto esposto, è a nostro avviso prematuro ipotizzare che l'ultimo orientamento richiamato venga anch'esso superato, per effetto di quanto sancito nel punto 7.2 della sentenza. Ove fosse superato, se la società venisse cancellata nel corso del processo, questo sarebbe estinto per cessata materia del contendere se nessun socio può essere responsabile ai sensi dell'[art. 2495](#) c.c., fermo il differimento quinquennale dell'estinzione dell'[art. 28](#) co. 4 del DLgs. 175/2014.

art. 28 DLgs. 21.11.2014 n. 175

art. 36 DPR 29.9.1973 n. 602

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2023 - "Il liquidatore censura il merito della pretesa se il Fisco coazione la sua responsabilità" - Cissello*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Liquidazione nelle società di capitali" - Cissello A.*

*Guide Eutekne - Procedure concorsuali - "Concordato preventivo - Liquidatore giudiziale" - Nicotra A.*  
Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. 32790

## Fiscale

### IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Acquisto di crediti d'imposta da bonus edilizi - Differenza tra credito d'imposta spettante e costo d'acquisto - Irrilevanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.11.2023 n. 472)

In luogo dell'ordinario utilizzo nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni "edilizie" IRPEF/IRES, in presenza di determinate condizioni l'[art. 121](#) del DL 34/2020 ha previsto la possibilità di optare, in alternativa:

- per il c.d. "sconto sul corrispettivo". Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Relativamente al secondo punto, con la risposta a interpello 30.11.2023 n. [472](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della differenza positiva tra:

- il credito d'imposta spettante;
- il relativo costo d'acquisto.

#### **Caso oggetto di interpello**

Uno studio associato esercente attività di servizi forniti da dottori commercialisti intendeva acquistare i suddetti crediti d'imposta. Posto che l'acquisto sarebbe avvenuto a un costo inferiore

al relativo valore nominale, all'Agenzia delle Entrate veniva domandato di chiarire il trattamento del differenziale.

#### ***Natura dei redditi conseguiti dalle associazioni professionali***

Secondo l'Agenzia, l'assimilazione degli studi associati alle società semplici comporta che il reddito fiscale di tali soggetti sia costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'[art. 6](#) del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione. Occorre, quindi, verificare se il provento in esame rientra tra i redditi di capitale oppure tra i redditi di lavoro autonomo oppure tra i redditi diversi.

#### ***Irrelevanza quale reddito di lavoro autonomo***

Secondo la risposta in commento, il provento originato dall'acquisto dei crediti non può essere tassato quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non riconducibile:

- né tra i compensi (ex [art. 54](#) co. 1 del TUIR);
- né tra i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale (ex [art. 54](#) co. 1-quater del TUIR).

In ordine al secondo punto, l'Agenzia osserva che, per quanto ampia, la nozione di "elementi immateriali" non può includere i differenziali derivanti dall'acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale.

Peraltro, tenuto conto che, ai sensi dell'[art. 53](#) co. 1 del TUIR, l'esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce reddito di lavoro autonomo, "l'impostazione dell'Agenzia appare plausibile solo nella misura in cui l'investimento in questione non sia connesso all'attività professionale" (cfr. Cotto A. "Guadagni derivanti dall'acquisto di bonus fiscali esclusi dal reddito", *cit.*).

Se, nel caso di specie, lo studio avesse deciso di investire la liquidità generata dall'attività professionale, ci sarebbe potuti limitare all'analisi dell'[art. 53](#) del TUIR, giungendo alle conclusioni sopra illustrate.

#### ***Irrelevanza quale reddito di capitale***

Ai sensi dell'[art. 44](#) co. 1 lett. h) del TUIR, rientrano tra le fattispecie imponibili quali redditi di capitale "gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".

Tale disposizione ha una funzione di chiusura; pertanto "per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale equindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito" (C.M. 24.6.98 n. [165/E](#), § 1.1.13).

Rientrano in tale previsione:

- i proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell'[art. 820](#) c.c., vale a dire i proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che un terzo abbia di un capitale;
- tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.

La richiamata lett. h) qualifica quindi come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione finanziaria afferma che "l'acquisto del credito d'imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale".

#### ***Irrelevanza quale reddito diverso***

La risposta in commento esclude altresì che si possa applicare l'[art. 67](#) co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR, a norma del quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e

mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.11.2023 n. 472

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2023 - "Guadagni derivanti dall'acquisto di bonus fiscali esclusi dal reddito" - Cotto*

*Il Sole - 24 Ore del 1.12.2023, p. 48 - "Professionisti e bonus casa: plusvalenze non tassabili" - Gavelli -*

*Latour Italia Oggi del 1.12.2023, p. 27 - "Acquisto crediti, effetto neutro" - Liburdi - Sironi*

## **IMPOSTE DIRETTE**

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Interventi antisismici - Asseverazione preventiva (Allegato B) - Remissione in bonis (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 467)

Con la risposta ad interpello 24.11.2023 n. [467](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in materia di c.d. "sismabonus acquisti" ex [art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013, esaminando in particolare le modalità di perfezionamento della remissione *in bonis* prevista dall'[art. 2-ter](#) co. 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM [58/2017](#)).

### **Asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico**

Per fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico con aliquota superiore a quella "base" del 50% ex [art. 16](#) co. 1-bis del DL 63/2013, è necessaria apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, che attesti l'efficacia degli interventi di miglioramento sismico, ai fini del passaggio a una, oppure a due o più classi di rischio sismico inferiore.

L'asseverazione di riduzione del rischio sismico deve essere predisposta secondo quanto previsto dal DM 28.2.2017 n. [58](#), utilizzando l'allegato B al predetto decreto.

In ragione del rinvio che il co. 1-septies dell'[art. 16](#) del DL 63/2013 reca al precedente co. 1-quater, l'asseverazione "preventiva" è inoltre richiesta per la fruizione del c.d. "sismabonus acquisti".

### **Remissione in bonis per tardivo deposito dell'asseverazione**

Ai sensi del co. 3 dell'[art. 3](#) del DM 58/2017, nella versione attualmente in vigore, l'asseverazione, unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l'asseverazione si riferisce, va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire "al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'[articolo 5](#) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori".

Con norma di interpretazione autentica, l'[art. 2-ter](#) lett. c) del DL 11/2023 riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico avvalendosi della remissione *in bonis* di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012.

Ai sensi dell'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012, per fruire della remissione *in bonis* è necessario che:

- esistano i requisiti sostanziali per fruire dell'agevolazione fiscale per cui l'adempimento è prescritto;
- l'adempimento non tempestivamente eseguito venga comunque effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- venga contestualmente versato l'importo pari alla misura minima della sanzione ex [art. 11](#) co. 1 del DLgs. 471/97 (ossia pari a 250,00 euro), senza possibilità di effettuare la compensazione.

### **Versamento della sanzione pari a 250,00 euro**

In riferimento all'ultimo dei requisiti sopra elencati, la risposta ad interpello [467/2023](#) precisa che, in caso di sismabonus acquisti ex [art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013, l'obbligo di versare la

sanzione pari a 250,00 euro ex [art. 11](#) co. 1 del DLgs. 471/97 è a carico dell'impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto soggetto su cui grava l'onere di presentare l'asseverazione "preventiva" di cui all'allegato B del DM 58/2017.

Tale impresa dovrà poi consegnare all'acquirente dell'unità immobiliare sita nell'edificio oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, oltre alla copia dell'asseverazione "preventiva", anche copia della quietanza di versamento della sanzione.

Poiché l'asseverazione "preventiva" riguarda l'intero complesso residenziale ed è unica, l'impresa di costruzione o ristrutturazione deve versare una sola sanzione di importo pari a 250,00 euro per tutti gli immobili compravenduti.

#### **Termine per perfezionare la remissione in bonis**

Richiamando l'[art. 2-ter](#) co. 1 lett. c) del DL 11/2023, la risposta ad interpello [467/2023](#) precisa che è possibile avvalersi della remissione *in bonis* se il deposito dell'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250,00 euro ex [art. 11](#) co. 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:

- in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;
- in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex [art. 121](#) del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.

Peraltro, il documento di prassi rileva che, se il contratto definitivo di compravendita viene concluso in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile anticipare il versamento della sanzione effettuandolo entro la data di conclusione del contratto di compravendita oppure, nel caso in cui vi fosse una pluralità di immobili da alienare, "antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare".

art. 16 co. 1 septies DL 4.6.2013 n. 63

art. 2 ter co. 1 DL 16.2.2023 n. 11

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.11.2023 n. 467

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2023 - "Remissione per tardiva asseverazione del sismabonus acquisti con sanzione unica" - Redazione*

*Il Sole - 24 Ore del 25.11.2023, p. 29 - "Sismabonus, sanzione unica per sanare le asseverazioni" -*

*Latour Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interventi antisismici" - Zeni A.*

## Lavoro

### **LAVORO SUBORDINATO**

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di giovani a tempo indeterminato - Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) - Riquilificazione del rapporto - Chiarimenti (messaggio INPS 24.11.2023 n. 4178)

Con il messaggio 24.11.2023 n. [4178](#), l'INPS ha fornito chiarimenti sul requisito dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le assunzioni agevolate di giovani in caso di riquilificazione di un precedente rapporto di lavoro.

#### **Agevolazione per le assunzioni di giovani**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'[art. 1](#) co. 100-108, 113 e 114 della L. 205/2017 prevede un esonero contributivo del 50% (con esclusione dei premi INAIL), per la durata massima di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (nonché in caso di conversione di un contratto da tempo determinato).

Alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore non deve:

- aver compiuto il 30° anno di età;
- essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

In via eccezionale, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 e nel 2023 l'esonero è stato elevato al 100% - con durata estesa a 48 mesi per le Regioni del Sud - ed è riconoscibile anche ai lavoratori *under 36* ([art. 1](#) co. 10 ss. della L. 178/2020 e [art. 1](#) co. 297 della L. 197/2022).

#### ***Requisito assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato***

Uno dei requisiti essenziali per accedere all'agevolazione è quello dell'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio.

Tale requisito è necessario anche per le assunzioni effettuate negli anni 2021-2023, in virtù del rinvio operato dal legislatore alla disciplina prevista per l'esonero strutturale ex L. [205/2017](#).

#### ***Riqualificazione del rapporto di lavoro***

L'INPS ha evidenziato che l'esonero strutturale *under 30* non può essere riconosciuto se, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengono riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Tale preclusione è applicabile anche all'incentivo riconosciuto per gli anni 2021-2023.

L'INPS ha ripreso quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con l'interpello 20.1.2016 n. [2](#), in base al quale la concessione dell'esonero ex L. [190/2014](#) - esonero a cui si riferisce l'interpello - dipendeva dalla libera scelta del datore di lavoro di assumere un nuovo lavoratore a tempo indeterminato (anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma). Lo sgravio non poteva quindi trovare applicazione se l'assunzione avveniva in conseguenza di un accertamento ispettivo, senza la spontanea assunzione da parte del datore; in tale situazione, concedere lo sgravio significava "premiare" il datore di lavoro che, oltre a non aver fatto nulla per contribuire a una maggiore e stabile occupazione, ha violato diverse disposizioni di legge.

#### ***Assunzione e riqualificazione del rapporto con lo stesso datore di lavoro***

Con il messaggio in commento l'INPS precisa che la preclusione all'incentivo opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intende fruire dello sgravio sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.

In questo caso, se il datore di lavoro ha fruito dell'incentivo è tenuto alla restituzione.

#### ***Assunzione e riqualificazione del rapporto con due datori di lavoro***

Se il datore di lavoro che abbia fruito degli incentivi all'assunzione di giovani è un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere del beneficio anche se viene meno il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato. Ciò perché, alla data di assunzione incentivata, il datore di lavoro non poteva conoscere l'assenza del requisito e quindi riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell'agevolazione.

In tale situazione il datore di lavoro non è tenuto, per il successivo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell'agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni.

art. 1 co. 10 L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 100 L. 27.12.2017 n. 205

art. 1 co. 297 L. 29.12.2022 n. 197

Messaggio INPS 24.11.2023 n. 4178

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2023 - "Incentivo giovani da non restituire con rapporto riqualificato se c'è buona fede" - Silvestro*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 30" - Gallo*

*B. Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 36" -*

*Gallo B.*

## PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Regime previdenziale (messaggio INPS 24.11.2023 n. 4182)

Con il messaggio 24.11.2023 n. [4182](#), l'INPS è intervenuto con riferimento alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dal DLgs. [36/2021](#) nei confronti dei lavoratori sportivi che prestano la propria attività sia nell'ambito del settore professionistico che nell'area del dilettantismo (in precedenza, il dilettantismo sportivo era privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale e assistenziale).

### *Destinatari*

L'[art. 33](#) co. 3 del DLgs. 36/2021 riconosce ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS), a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica.

Rientrano altresì nel novero dei soggetti tutelati:

- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato ([art. 30](#) co. 5 del DLgs. 36/2021);
- i lavoratori sportivi del settore dilettantistico tenuti all'iscrizione alla Gestione separata ex [art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Viceversa, l'INPS evidenzia che, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall'[art. 33](#) co. 2 del DLgs. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPLS, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

### *Adempimenti a carico del lavoratore*

Nel messaggio n. [4182/2023](#), l'INPS precisa che ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

In seguito, il certificato perverrà all'INPS, che lo renderà disponibile al lavoratore mediante l'apposito servizio presente sul sito istituzionale, mentre l'attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) verrà messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.

Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato venga rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore è tenuto a recapitarlo all'INPS entro 2 giorni dalla data del rilascio e, contestualmente, al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è poi tenuto alla reperibilità durante le fasce orarie previste per l'eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta del datore di lavoro o d'ufficio dall'INPS.

### *Aspetti contributivi*

Con l'occasione, l'INPS precisa che con riferimento a tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell'indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo, ossia pari al 2,22%.

Nel messaggio in commento si esclude poi che i datori di lavoro possano essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione.

### *Gestione nei flussi UniEmens*

Per quanto riguarda invece la gestione della malattia nei flussi UniEmens, nel messaggio n. [4182/2023](#) si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare l'elemento obbligatorio "TipoRetrMal", finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento.

Il citato elemento deve essere sistematicamente valorizzato in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte dell'INPS, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento.

Ne consegue che, nei casi di pagamento diretto della prestazione, in assenza dell'informazione riportata nell'elemento "TipoRetrMal", l'INPS richiederà ulteriore documentazione al lavoratore, quale lo specifico contratto di riferimento e le buste paga relative all'evento di malattia.

art. 33 co. 3 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Circolare INPS 31.10.2023 n. 88

Messaggio INPS 24.11.2023 n. 4182

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2023 - "Lavoratori autonomi del professionismo sportivo senza tutela per la malattia" - Mamone*

*Il Sole - 24 Ore del 25.11.2023, p. 30 - "Lavoratori sportivi dilettantistici con tutela per la malattia" - Mancino - Sepio*

## Internazionale

### CONVENZIONI INTERNAZIONALI

[Redditi di lavoro dipendente - Frontalieri - Lavoro da remoto \(c.d. smart working\) - Deroga pattizia per i frontalieri - Firma degli Accordi transitori per il 2023 e il 2024](#)

Il MEF (comunicato del 28.11.2023) ha reso noto che Italia e Svizzera hanno concordato a livello tecnico il trattamento convenzionale del telelavoro per i [frontalieri](#).

#### **Disposizioni applicabili dall'1.1.2024**

Il testo dell'Accordo a regime "dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio".

In pratica, nelle more della firma, ratifica ed entrata in vigore dell'Accordo a regime, è stato firmato un Accordo di natura transitoria ("[Accordo 2024](#)"), il quale copre il periodo che va dall'1.1.2024 alla data di entrata in vigore dell'Accordo a regime (e in ogni caso, non oltre il 31.12.2025).

L'Accordo transitorio 2024 prevede la possibilità di lavorare in modalità *smart working* fino a un massimo del 25% dell'orario di lavoro, senza che ciò faccia perdere lo *status* di lavoratore frontaliere.

Tale facoltà vale per tutti i frontalieri così come definiti dall'art. 2 lett. b) dell'Accordo del [23.12.2020](#), ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio di cui all'art. 9 dello stesso Accordo del 23.12.2020 (c.d. "vecchi frontalieri").

#### **Disposizioni applicabili per il periodo 1.2.2023-31.12.2023**

Le Autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato ulteriori previsioni transitorie ("[Accordo 2023](#)") volte a recepire quanto già previsto dalla normativa nazionale per il telelavoro dei frontalieri per il 2023.

Si ricorda infatti che l'[art. 12](#) co. 1 e 2 della L. 83/2023 ha disposto un regime transitorio in virtù del quale, dall'1.2.2023 al 30.6.2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato.

L'[art. 24](#) co. 5-ter del DL 75/2023 convertito ha esteso l'applicabilità delle suddette disposizioni fino al 31.12.2023, per i soli lavoratori che, al 31.3.2022, svolgevano la loro attività lavorativa in modalità ditelelavoro.

Trattandosi di disposizioni volte a ripartire il potere impositivo tra Stati, la regolamentazione avrebbe dovuto essere effettuata mediante un accordo bilaterale, e non mediante un intervento legislativo interno. L'Accordo 2023 ha quindi la funzione di recepire, su base convenzionale, le regole già previste dalla norma interna, confermando che la regola del 40% riguarda, dall'1.7.2023 al 31.12.2023, i soli lavoratori frontalieri che alla data del 31.3.2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

art. 12 co. 1 L. 13.6.2023 n. 83

art. 24 co. 5 ter DL 22.6.2023 n. 75

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 28.11.2023

Accordo Italia - Svizzera 28.11.2023

Accordo Italia - Svizzera 28.11.2023

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2023* - "**Firmati gli Accordi 2023 e 2024 per il telelavoro dei frontalieri in Svizzera**" - Corso

*Italia Oggi del 29.11.2023, p. 30* - "**Frontalieri, lo smart working al 25% dal primo gennaio 2024**" -

*Rizzi Guide Eutekne - Imposte Dirette* - "**Frontalieri**" - Odetto G.

## AGEVOLAZIONI

DM IL MINISTRO DEL TURISMO 21.9.2023 N. 20852

### AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Settore turismo - Autocertificazione per la verifica degli aiuti di Stato e il recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti

In attuazione dell'art. 1 co. 595 - 602 della L. 29.12.2022 n. 197, con il presente DM è stata prevista la presentazione di un'autocertificazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di alcuni aiuti di Stato del settore turismo, e del conseguente recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti.

#### **Aiuti interessati**

Gli aiuti di Stato interessati dalla disciplina in esame sono quelli previsti:

- dagli artt. 182 co. 1 e 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34 conv. L. 17.7.2020 n. 77 (fondi, ad esempio, per leagenzie di viaggio e i tour operator);
- dall'art. 79 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126 (credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere);
- dall'art. 6-bis co. 3 e 11 del DL 28.10.2020 n. 137 conv. L. 18.12.2020 n. 176 (fondi, ad esempio, per il settore fiere e congressi).

#### **Massimali previsti**

Tali aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID, pari a:

- 800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;
- 1.800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 18.11.2021;
- 2.300.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.11.2021 al 30.6.2022.

Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato.

Per l'individuazione del periodo di riferimento in cui collocare gli importi degli aiuti di Stato, rileva la data in cui l'aiuto è stato concesso al beneficiario da parte dell'Amministrazione concedente.

#### **Contenuto dell'autocertificazione**

Al fine di consentire al Ministero del Turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente

recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari dei suddetti aiuti devono presentare al Ministero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano l'importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti.

***Modalità e termini di presentazione dell'autocertificazione***

Secondo quanto stabilito dal successivo provvedimento del Ministero del Turismo 15.11.2023 n. 30177, l'autocertificazione deve essere trasmessa:

- dalle ore 12:00 del 16.11.2023 ed entro le ore 12:00 del 31.12.2023;
- utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link <https://istanze.ministeroturismo.gov.it>.

Lo sportello telematico consente l'invio di una sola autocertificazione per operatore economico.

L'accesso al sistema consente di poter scaricare un Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell'autocertificazione.

***Controllo delle autocertificazioni***

Il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle autocertificazioni presentate.

***Recupero degli aiuti corrisposti in eccedenza***

In caso di superamento dei previsti massimali, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, entro la data del 30.6.2024:

- senza applicazione di sanzioni;
- unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento della Commissione europea 21.4.2004 n. 794.

In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è detratto, senza applicazione di sanzioni, entro il 31.12.2024, dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato dal beneficiario entro la data del 31.1.2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.

In caso di mancata restituzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, previo accertamento da parte del Ministero del Turismo.